

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 47

Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

Art. 1

(Principi ispiratori, finalità e scopi)

1. La Regione Calabria, preso atto delle recenti pronunce adottate dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa ai danni dell'Italia (decisione del 10 settembre 2013 su reclamo collettivo dell'8 agosto 2012, n.87, e decisione del 12 ottobre 2015 su reclamo collettivo del 17 gennaio 2013, n.91) che condannano il Governo italiano, nella parte demandata alle Regioni, per la mancata e corretta applicazione della [legge 22 maggio 1978, n. 194](#) (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), con la presente legge predispone ed assicura ogni specifica misura organizzativa necessaria a garantire la puntuale applicazione delle norme e disposizioni della [l. 194/1978](#), ribadendone i valori e i principi ispiratori, monitorandone costantemente l'applicazione e rimuovendo ogni ostacolo e ogni sua eventuale violazione che possa configurarsi come interruzione di pubblico servizio o trasgressione del diritto alla maternità consapevole.
2. A questo fine, la Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la norma nazionale, nel rispetto delle competenze a essa assegnate a tutela del diritto alla interruzione volontaria della gravidanza (IGV), predispone le norme finalizzate a garantire l'adeguatezza e la corretta ponderazione degli organici del personale sanitario, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dal personale medico e sanitario e delle normative europee e nazionali in materia.

Art. 2

(Modalità di intervento e applicazioni)

1. La Regione Calabria, al fine di poter assicurare la tutela della maternità consapevole, attraverso le modalità codificate e previste dalla [l.194/1978](#), con la presente legge ne monitora e garantisce il pieno funzionamento sul territorio regionale attraverso l'adempimento degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento all'articolo 9 della [l. 194/1978](#), nella parte in cui prevede il controllo e la garanzia dell'attuazione anche attraverso l'adozione di misure organizzative specifiche, idonee a garantire l'efficienza delle prestazioni e dei servizi.
2. La presente legge riconosce il ruolo fondamentale dei consultori e della loro rete per l'attività di prevenzione dell'IGV, nonché la presa in carico delle donne motivate a praticarla, contrastando, in tal modo, la pratica dell'aborto clandestino. I consultori, da privilegiare come centri di prenotazione, avviano le opportune collaborazioni con gli enti territoriali, i servizi sociali, le associazioni e le scuole del territorio.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie provinciali (ASP) e le aziende ospedaliere (AO) devono provvedere a inviare al dipartimento interessato l'elenco completo delle figure professionali utili agli scopi della presente legge, con l'indicazione puntuale, per ciascuna figura professionale, della avvenuta dichiarazione dell'obiezione di coscienza, ora per allora, così come espressamente previsto all'articolo 9 della [l. 194/1978](#).

4. Le ASP e le AO che all'interno della propria pianta organica non presentano figure professionali non obiettori, nella misura necessaria a garantire il corretto principio dell'applicazione della legge che disciplina l'IVG, nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, devono organizzare il personale ai sensi del comma 1.

Art. 3

(Regolamenti e disposizioni)

1. La Giunta regionale, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 2, sentito il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della Regione Calabria, approva, nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento che disciplina la corretta attuazione della [l. 194/1978](#) sul territorio della Regione Calabria.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale, sentito il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione dell'articolo 9 della [l. 194/1978](#) in Calabria.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvede con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.